



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 117/2025/SRCPIE/PRSE

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario - relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Primo Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPELUCCI	Referendario
Dott.ssa	Lorena CHIACCHIERINI	Referendario
Dott.ssa	Gabriella DE STEFANO	Referendario

Nella camera di consiglio del 6 novembre 2025

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi*

sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto - Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la Legge 24 dicembre 2012 n. 243, e in particolare l'articolo 20;

Vista la Deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell'adunanza del 16 giugno 2000, e ss.mm., concernente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2024/INPR, che ha approvato le linee guida a cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 e i relativi questionari;

Vista la Deliberazione n. 10/2025/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno solare 2025.

Vista l'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2023 del **Comune di Rossana (CN)**, e le relazioni-questionario redatte a cura dell'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Viste le richieste istruttorie formulate dal Magistrato istruttore e le risposte trasmesse dall'Amministrazione;

Vista l'ordinanza n. 53 del 6 novembre 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

Udito il relatore, Primo Referendario dott. Diego Maria POGGI.

Premessa – contesto normativo

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura

contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come poi precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013 e 39/2014), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, e l'art. 148 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174/2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, collocate su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, e compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost.

Alla Corte dei conti è infatti attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.), specie alla luce del quadro ordinamentale delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Pertanto, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL (D.lgs. n. 267/2000), appare comunque opportuno segnalare agli Enti eventuali irregolarità contabili, specie se accompagnate da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle eventuali criticità rilevate; peraltro, l'esame della Corte è limitato ai profili problematici e di irregolarità esposti nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

1. Condizione finanziaria del Comune di Rossana (CN)

Il Comune di Rossana, ente compreso nel territorio della Provincia di Cuneo e con una popolazione di 825 cittadini residenti al 31 dicembre 2023, con deliberazione n. 5 del 15 aprile 2024 del Consiglio comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2023, di cui si riporta il prospetto rappresentativo del risultato di amministrazione:

Anno 2023	Gestione -	Gestione -	Gestione -
Fondo cassa al 1° gennaio 2023			457.822,50
Riscossioni	203.461,99	974.012,15	1.177.474,14
Pagamenti	141.049,64	1.033.953,32	1.175.002,96
Saldo di cassa al 31 dicembre			460.293,68
Residui attivi	30.716,79	513.721,86	544.438,65
Residui passivi	31.333,83	269.897,25	301.231,08
FPV per spese correnti			14.739,06
FPV per spese in conto capitale			114.501,00
Risultato di amministrazione al 31			574.261,19

Oltre al fondo cassa di ammontare consistente, e quasi pari alle metà delle movimentazioni annuali di liquidità, si apprezzava anche una modesta consistenza dei residui attivi e passivi conservati da gestioni precedenti, indice di una buona capacità di smaltimento dei medesimi da parte dell'ente.

Quanto alla composizione del risultato, tali sono i dati trasmessi alla BDAP.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	16.708,38
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	1.000,00
Altri accantonamenti	14.881,26
Totale parte accantonata	32.589,64
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	8.045,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	98.052,04
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	106.097,04
Totale parte destinata agli investimenti	117.256,62
Totale parte disponibile	318.317,89

Tuttavia, risultava che il parere emesso dal revisore dei conti alla proposta di rendiconto, e indirizzato al Consiglio, fosse costituito per la maggior parte da affermazioni sintetiche e

di stile, senza recare, a parte la consistenza del fondo cassa finale e delle quote di partecipazione detenute nelle società ed organismi partecipati, alcun dato contabile a beneficio dell'assemblea consiliare.

Alla luce della disamina della documentazione contabile trasmessa alla BDAP e mediante piattaforma Con.Te., ivi compresa la relazione dell'Organo di revisione, la Sezione inoltra in data 2 luglio 2025 apposita nota istruttoria, a cui il Comune di Rossana forniva celere riscontro.

Parte dei quesiti istruttori consistevano peraltro in richieste di integrazione della documentazione soggetta a obbligo di trasmissione, come le deliberazioni consiliari relative alla ricognizione delle società partecipate detenute dall'Ente per gli anni 2022 e 2023, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nel 2023, e soprattutto la tabella di calcolo recante la verifica del rispetto dei limiti di spesa per il personale, di cui nel parere era attestato il rispetto senza altre indicazioni o precisazioni; la documentazione richiesta è stata fornita in allegato al riscontro.

In linea generale si deve quindi osservare che i pareri e le relazioni dell'organo di revisione devono consentire alla Sezione di controllo di effettuare le verifiche previste dalla Legge, e a tale fine gli stessi devono riportare i valori contabili e finanziari essenziali, e non limitarsi a formule di stile. Allo stesso modo, la trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche deve riguardare tutti i documenti e gli allegati obbligatori previsti dalla Legge.

Con particolare riferimento al parere sulla proposta di rendiconto formulata dalla Giunta, il Collegio ritiene di dare continuità alle raccomandazioni già espresse in linea generale da questa Sezione con la deliberazione n. 140/2021/SRCPIE/PRSE del 17/11/2021, tale per cui *"ai sensi dell'articolo 239 TUEL, è richiesto all'organo di revisione contabile di produrre una "relazione" al rendiconto, tale dovendosi intendere un elaborato scritto di una certa ampiezza in cui è obbligatorio sviluppare alcuni contenuti, tra cui la verifica dei presupposti delle variazioni al bilancio intervenute nel corso dell'anno, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; tale elaborato è essenziale per dare contezza, ai membri del Consiglio comunale, degli esiti economici delle scelte gestionali operate dalla Giunta nel corso dell'esercizio trascorso e, specie in enti di piccole o piccolissime dimensioni, la chiarificazione dei significati di alcuni concetti propri della contabilità finanziaria appare elemento imprescindibile per consentire ai consiglieri, cui non è richiesto di essere tecnici della materia, di esprimere a ragion veduta un voto favorevole o contrario alla proposta di rendiconto formulata dall'organo esecutivo"*.

Peraltro, anche all'esito del riscontro ricevuto, si rileva la permanenza di alcune difficoltà gestionali e contabili su cui il Magistrato istruttore ha rimesso le valutazioni al Collegio della

Sezione.

2. Divergenza tra previsioni e accertamenti di entrate extratributarie

In fase istruttoria, era rilevata una notevole divergenza tra le previsioni definitive e gli accertamenti effettivi delle entrate del titolo 3, che sono risultati complessivamente pari a circa la metà degli importi attesi, come da tabella sintetica che segue.

Entrate titolo 3	Previsioni definitive	Accertamenti	Differenza
Proventi beni servizi	79.100,00	44.924,07	-34.175,93
Proventi da sanzioni	8.000,00	0,00	-8.000,00
Interessi attivi	100,00	2,40	-97,60
Rimborsi	82.600,00	46.018,29	-36.581,71
TOTALE	169.800,00	90.944,76	-78.855,24

Invitata a illustrare le ragioni di tali scostamenti, l'amministrazione comunale di Rossana precisava che le differenze erano imputabili a:

- una sensibile riduzione, rispetto all'anno precedente, della voce "entrate e rimborsi diversi", nella misura di euro 16.639,18, che l'Ente qualifica "*di difficile rettifica in corso d'anno a causa della natura delle entrate ricomprese*" in tale voce generica;
- una riduzione del capitolo dedicato alle "concessioni cimiteriali" che, a fronte di una previsione di euro 25.000 (in linea con l'esercizio 2022), ha registrato accertamenti per soli euro 2.900,00 in quanto "*si prevedeva un ciclo di estumulazioni a cui non si è dato corso*";
- quanto ai proventi da sanzioni, il mancato accertamento di alcuna somma è stato dovuto "*al fatto che vi era stata vacanza del posto in organico per cessazione del precedente dipendente, per il quale era prevista la sostituzione nel corso dell'anno 2023, al quale però non si è potuto dare corso*".

Quanto alle ulteriori discrepanze, le stesse si riferirebbero "*ad una pluralità di capitoli le cui divergenze si ritengono fisiologiche nelle normali dinamiche di bilancio*".

La Sezione sul punto deve osservare che la fondatezza delle previsioni di entrata è elemento essenziale ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso di gestione. Poiché infatti i bilanci vengono deliberati in pareggio, la sovrastima di entrate correnti è in grado di mettere a rischio, anche solo in prospettiva, l'equilibrio di bilancio, nella misura in cui previsioni non confermate siano utilizzate come copertura di impegni certi e obbligatori.

Sul punto il Comune di Rossana ha tenuto a precisare che le suddette divergenze in parte entrata sarebbero state più che compensate da pari mancati impegni a fronte degli stanziamenti di spesa approvati in sede previsionale.

Orbene, per quanto le risposte fornite facciano riferimento a circostanze plausibili, le stesse risultano alquanto generiche; inoltre va rammentato che la variazione delle previsioni di entrata e di spesa è possibile per gli enti territoriali fino al 30 novembre di ciascun esercizio, allorché l'amministrazione è certamente in grado di verificare se, di lì a un mese, si potranno verificare i fatti, o adottare i provvedimenti, che stavano alla base delle previsioni iniziali di bilancio.

Ciò vale, nel caso di specie, per le decisioni di rinviare a date ed esercizi successivi sia la procedura di assunzione del personale addetto all'accertamento delle sanzioni sia per la decisione di avviare un ciclo di estumulazioni nel cimitero comunale; la conoscenza dei fatti che abbiano imposto tali rinvii, a cui sarebbero imputabili oltre trentamila euro di mancate entrate, era certamente in possesso dell'Amministrazione in tempi utili per provvedere doverosamente alla variazione in diminuzione delle previsioni di entrata.

Quanto alle altre divergenze, comportanti in concreto mancate entrate per circa quarantamila euro, che l'ente imputa a fattori soggetti a variazioni fisiologiche, il Collegio osserva che le stesse hanno pesato per oltre un quinto delle previsioni definitive e, entro il 30 novembre 2023, le stesse potevano essere quantificate almeno in parte.

Pur essendo apprezzabile la condotta gestoria dell'ente, che non ha dato corso a impegni di spesa su stanziamenti di parte corrente inizialmente previsti, occorre comunque considerare che le previsioni di spesa di parte corrente fanno di norma riferimento all'erogazione di servizi essenziali a beneficio della popolazione residente, e il mancato svolgimento di tali prestazioni è in grado di incidere negativamente sulla comunità amministrata.

Ne consegue la necessità, proprio al fine di non pregiudicare, oltre agli equilibri finanziari, l'erogazione di prestazioni considerate ordinarie in sede di approvazione del bilancio, che il Comune di Rossana adotti idonei accorgimenti ed iniziative gestionali al fine di formulare previsioni più attendibili per le entrate extratributarie, a tutela della corretta erogazione dei servizi che in tali risorse trovano copertura.

3. Erronea compilazione del prospetto delle risorse accantonate

In sede istruttoria sono stati espressi ulteriori rilievi circa la rappresentazione dell'evoluzione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità con il rendiconto dell'anno 2023, nella misura di euro 16.708,38, nell'allegato a.1. relativo all'*elenco delle risorse accantonate* da cui risultano i seguenti dati:

Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE	11.454,93	0,00	8.500,00	-3.246,55	16.708,38
	11.454,93	0,00	8.500,00	-3.246,55	16.708,38

In merito, la Sezione rammentava all'ente quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione di tale prospetto nella parte in cui è stato chiarito che "[c]on riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono alla quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE. Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d). Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)".

In pratica, la colonna d) avrebbe dovuto essere valorizzata con zero, mentre la colonna c) con l'importo positivo di euro 5.253,45.

Tale errore di compilazione ha comportato anche l'errata quantificazione delle voci del prospetto di verifica degli equilibri, segnalando peraltro un importo inferiore a quello reale dell'equilibrio di bilancio W2, nell'invarianza dei valori W1 e W3.

Sul punto, nel riscontro il comune ha tenuto a precisare che la compilazione erronea "deriva esclusivamente dalla volontà di esporre in maniera palese i movimenti che hanno determinato il risultato finale".

Preso atto positivamente delle volontà di autocorrezione espresse dall'Amministrazione sul punto, il Collegio ritiene di richiamare la ratio legis del principio dettato sul punto, già evidenziata da questa Sezione con la deliberazione n. 103/2022/SRCPIE/PRSE del 21 luglio 2022.

Infatti, l'allegato a/1 al rendiconto contiene il dettaglio delle quote accantonate al risultato di amministrazione con lo scopo di evidenziare la loro evoluzione durante l'esercizio rispetto all'eventuale consistenza iniziale, il momento in cui l'Ente ha provveduto alla loro copertura finanziaria (già prevista nel bilancio preventivo o oggetto di variazione in sede di rendiconto), nonché la loro quantificazione a fine esercizio. Tuttavia, sono sancite regole

differenti per la compilazione del prospetto medesimo relativamente al FCDE, esplicitamente recate sia nella nota 3 riportata in calce al prospetto, sia al punto 13.7.1 dell'allegato 4/1.

Va preliminarmente osservato che il tenore letterale del principio sul punto dettato non è equivocabile, dal momento che lo stesso stabilisce (*"tassativamente"*) che *"Se l'importo della colonna (e) è maggiore della somma algebrica delle colonne (a)+(b), la differenza è iscritta con il segno (+) nella colonna (c) entro il limite dell'importo stanziato in bilancio per il FCDE (previsione definitiva). (solo, ndr) Se lo stanziamento di bilancio non è capiente, la differenza è iscritta nella colonna (d) con il segno (+)"*, e tale è il caso in cui si è trovato il Comune di Rossana alla fine del 2023, con la possibilità di accantonare al FCDE del rendiconto 2023 una somma sì superiore a quella accantonata nel rendiconto 2022, ma comunque entro la capienza del FCDE stanziato a bilancio.

Al contrario, ove l'importo del FCDE di fine esercizio risulti superiore a quello accantonato l'anno prima, il principio contabile richiede di valorizzare l'ulteriore importo stabilito in sede di rendiconto solo nel caso in cui quello stanziato a bilancio sia risultato non capiente, al fine di dare evidenza -nel caso- di quando e come l'amministrazione abbia reperito le risorse necessarie per effettuare un attendibile maggiore accantonamento.

In altri termini, la logica del principio contabile è quella di dare principalmente evidenza all'incremento o alla riduzione del FCDE alla fine dell'esercizio rispetto alla sua consistenza iniziale. Il fatto poi che l'esatta applicazione del principio contabile possa condurre a rappresentare l'equilibrio di bilancio in termini più lusinghieri (+ 3.246,55 euro), non ne compromette affatto l'aderenza alla realtà gestionale; infatti, gli equilibri ricostruiti in sede di rendiconto, lungi dal voler rappresentare l'evoluzione del FCDE accantonato, nell'intenzione del legislatore mirano a evidenziare se le risorse di competenza di un certo esercizio, debitamente sterilizzate in ragione della difficile o ridotta esigibilità, siano sufficienti a coprire le spese programmate, sia per la parte corrente che per la parte capitale.

Sul punto, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, la Sezione accerta, per l'esercizio 2023, l'errata compilazione del prospetto delle risorse accantonate e, conseguentemente, l'errore per difetto di euro 3.246,55 nei valori O2 e W2 del prospetto relativo agli equilibri di bilancio.

Si raccomanda pertanto all'Amministrazione di dare fattivo corso alle intenzioni autocorrettive manifestate con la risposta istruttoria.

4. Accantonamento di fondo contenzioso al 31 dicembre 2023

Dal prospetto rappresentativo del risultato di amministrazione risultava un fondo contenzioso di euro 1.000,00 (di identico importo di quello accantonato nel rendiconto 2022), in ordine al quale si chiedeva all'ente di relazionare in merito all'entità delle domande giudiziali, allo stato di pendenza ed avanzamento delle vertenze, nonché sull'esito dei provvedimenti giudiziari nel frattempo emanati.

Testualmente l'ente ha riferito che *"non sono ad oggi presenti domande giudiziali, vertenze e/o provvedimenti per le quali sia richiesto tale accantonamento, ma si tratta di un accantonamento puramente preventivo, alla luce del principio della prudenza"*, soggiungendo che *"in sede di rendicontazione, infatti, la quota accantonata in bilancio pari a € 500,00 è stata variata in riduzione di pari importo, mantenendo quale accantonamento in rendiconto € 1.000,00 inizialmente previsti"*.

Ora, per quanto si tratti di importo trascurabile, il Collegio deve rilevare l'erroneità in cui è incorso l'ente nell'applicazione del principio contabile.

Ferma restando la valenza del principio della prudenza in merito a fatti futuri e incerti che possono incorrere all'amministrazione nel corso della gestione preventivata, va osservato che il rendiconto mira a fornire contabilmente una rappresentazione di fatti, effettivamente intercorsi, che sono in grado di far dubitare dell'attendibilità di alcune voci.

In particolare, per gli accantonamenti, che di regola esprimono rischi di passività potenziali sub specie ora di minori incassi ora di maggiori esborsi rispetto alle attese, il Collegio richiama il tenore letterale del principio contabile in punto di accantonamento di fondo per il contenzioso:

(punto 5.2, lettera h), dell'allegato 4/2 al d. Lgs n. 118/2011)

"h) nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi".

Come si vede, l'accantonamento puramente "prudenziale" risulta estraneo alla logica del principio contabile, e va pertanto ribadita la necessità, accanto alla "prudenza" di salvaguardare innanzitutto la veridicità della rappresentazione contabile.

Sulla base del principio citato, solo la concreta e già manifestata possibilità di un contenzioso con esiti sfavorevoli all'ente (ad esempio mediante diffide stragiudiziali) può consentire di conservare nel rendiconto un accantonamento per fondo rischi da contenzioso, mentre l'esposizione di una siffatta voce, in assenza di qualsivoglia avvisaglia concreta e fattuale di domande giudiziali o di vertenze suscettibili di cagionare spese imprevedute, conduce a una rappresentazione fuorviante delle risultanze della gestione.

Del resto il principio medesimo, in prosieguo, evidenzia che *"In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente"*, e che *"In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio"*.

Nel caso di specie, il Collegio rileva un eccesso di prudenza nella rappresentazione del consuntivo, a discapito della veridicità, dal momento che l'appostamento di un fondo rischi nel rendiconto fa supporre l'esistenza di contenziosi che, in esito a verifica, si sono rivelati inesistenti.

5. Rappresentazione del patrimonio netto all'interno dello stato patrimoniale semplificato

Il Comune di Rossana, in quanto ente con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non è obbligato a tenere la contabilità economico patrimoniale in ottemperanza all'allegato 4/3 al D. Lgs n. 118/2011, in forza dell'articolo 232, comma 2, del TUEL, ed appare altresì esonerato dalla fase pilota di applicazione della nuova contabilità "accrual".

Tuttavia, al pari degli enti con popolazione inferiore ai cinquemila cittadini residenti, è tenuto, in conformità al decreto MEF-RGS 10 novembre 2020 (pubblicato in G.U., serie generale, del 25 novembre 2020) a redigere lo stato patrimoniale semplificato.

L'allegato A al decreto citato prevede che *"Gli enti che, in attuazione dell'art. 232, comma 2, del TUEL, si avvalgono della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale allegano al rendiconto la propria situazione patrimoniale elaborata seguendo le modalità semplificate di seguito individuate, secondo gli schemi previsti per l'attivo e il*

passivo patrimoniale dall'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011 ed utilizzando i dati:

dell'inventario aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il rendiconto, che consentono di determinare il valore delle voci della situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 2;

del rendiconto, ai fini della determinazione del valore delle voci della situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 3;

dell'ultimo conto del patrimonio approvato o dell'ultima situazione patrimoniale approvata, ai fini della determinazione del valore delle voci della situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 4;

extra-contabili, ai fini della determinazione del valore delle voci della situazione patrimoniale indicate nel paragrafo 5 e per alcune voci delle disponibilità liquide."

Dalla disamina dello stato patrimoniale approvato dall'ente e trasmesso in BDAP, emerge una valorizzazione molto divergente negli importi del patrimonio netto rispetto all'esercizio 2022, tali per cui risultano ridotte di oltre 1,2 milioni le riserve indisponibili, con allocazione di eccedenza di risorse tra i risultati economici degli esercizi precedenti, come da schema che segue:

Stato patrimoniale (passivo)	2023	2022
A) Patrimonio netto		
Fondo di dotazione	912.621,55	912.621,55
Riserve	1.926.771,86	3.194.432,31
da capitale	74.469,06	74.469,06
da permessi di costruire	13.846,51	103.585,17
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.838.456,29	3.016.378,08
altre riserve indisponibili	0,00	0,00
altre riserve disponibili	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00
Risultati economici di esercizi precedenti	1.219.665,01	-345.220,99
Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
Totale patrimonio netto	4.059.058,42	3.761.832,87

Data l'incongruità delle variazioni (che supponevano un risultato economico dell'esercizio 2022 pari a oltre +1,5 milioni, peraltro non valorizzato nello schema trasmesso), il comune è stato invitato a illustrare le ragioni di tale movimentazione e se la stessa fosse riconducibile a errori nella compilazione dei prospetti degli esercizi precedenti.

Con la nota di riscontro l'ente ha segnalato che *"trattasi di tabella compilata in modo automatico dal software, per cui non si tratta di errori dovuti alla compilazione dei prospetti relativi agli anni precedenti"*, attribuendolo a una *"variazione dei criteri di imputazione delle voci"*.

Il Collegio prende atto della risposta ma deve segnalare che la stessa non appare soddisfacente, dal momento che non giustifica una variazione eclatante delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Per queste ultime, la nota della *software house* citata dal comune precisa che risulterebbe irrilevante il valore dell'anno precedente 2022, e che la riserva verrebbe valorizzata unicamente *"in base al riepilogo beni stato patrimoniale"*.

Anche tale indicazione però non chiarisce i motivi per cui i beni patrimoniali indisponibili dell'ente avrebbero subito una così marcata contrazione di valore (da circa 3 a 1,8 milioni).

Sul punto appare perciò doveroso richiamare il testo dell'allegato A al citato decreto MEF 10 novembre 2020 che, con riferimento alla rappresentazione del patrimonio netto, prevede quanto segue: *"Negli esercizi successivi al 2019, è utilizzato il file «Situazione patrimoniale semplificata», nel quale la voce «Riserve da risultato economico di esercizi precedenti» è calcolata automaticamente come differenza tra il totale dell'Attivo e le altre voci del Passivo, mentre la voce «Fondo di dotazione» deve essere impostata manualmente attribuendo un valore pari a quello risultante dalla corrispondente voce dell'ultimo Stato patrimoniale approvato, tenendo conto delle variazioni eventualmente deliberate dal Consiglio comunale. Nel corso dell'inserimento dei dati, la voce calcolata per differenza assume valori provvisori e non significativi (anche negativi) che devono essere ignorati. L'importo definitivo di tale voce può essere verificato solo al termine della compilazione di tutti gli altri fogli elettronici del file «Situazione patrimoniale 2019» o «Situazione patrimoniale semplificata»."*

Pertanto, si invita l'Amministrazione a verificare l'effettiva corrispondenza del valore delle riserve indisponibili, non limitandosi a riportare i risultati di un calcolo meramente automatizzato, in ossequio al principio di veridicità delle scritture contabili e della propria rappresentazione patrimoniale, quand'anche semplificata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate in motivazione,

ACCERTA

per il Comune di Rossana (CN), con riferimento al rendiconto dell'esercizio 2023:

- un parere emesso dal Revisore dei conti alla proposta di rendiconto, contenente affermazioni e valutazioni sintetiche e di stile, senza indicazione dei dati contabili più rilevanti per la deliberazione consiliare (salva la consistenza del fondo cassa finale e delle quote di partecipazione detenute nelle società ed organismi partecipati);
- divergenze tra le previsioni definitive di entrate del titolo 3 e i corrispondenti accertamenti effettivi;
- l'errata compilazione del prospetto delle risorse accantonate (allegato a-1) del risultato di amministrazione) con riferimento al rigo relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità, in contrasto con quanto previsto al punto 13.7.1 dell'allegato 4/1 al D. Lgs n. 118/2011;
- l'errore per difetto di euro 3.246,55 nei valori O2 e W2 del prospetto relativo agli equilibri di bilancio;
- l'appostazione di un fondo rischi per spese da contenzioso nel risultato di amministrazione del consuntivo, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto;
- valorizzazioni divergenti nelle voci del patrimonio netto rispetto all'esercizio 2022, come riportate nello schema di stato patrimoniale semplificato.

e per l'effetto

INVITA

L'Amministrazione del Comune di Rossana a:

- adottare idonei accorgimenti ed iniziative gestionali al fine di formulare previsioni più attendibili per le entrate extratributarie, a tutela degli equilibri di bilancio e della corretta erogazione dei servizi che in tali risorse trovano copertura;
- dare corso alle intenzioni autocorrettive manifestate in sede di compilazione degli schemi di bilancio e rendiconto;
- verificare l'effettiva corrispondenza del valore delle riserve indisponibili, non limitandosi a riportare i risultati di un calcolo meramente automatizzato;

L'Organo di revisione contabile del comune, per il futuro, a produrre, sulla proposta di rendiconto elaborata dalla Giunta e indirizzata al Consiglio comunale, un parere contenente, tra l'altro, la verifica dei presupposti delle variazioni al bilancio intervenute nel corso dell'anno, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione, al fine di dare idonea contezza, ai membri del Consiglio comunale, degli esiti economici delle scelte gestionali operate dalla Giunta nel corso dell'esercizio.

DISPONE, altresì

che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Rossana (CN), rammentando gli obblighi di pubblicazione della medesima nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Così deliberato nella camera di consiglio riunitasi in data 6 novembre 2025.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

Il Presidente

Dott. Antonio ATTANASIO

Depositato in Segreteria il **7 novembre 2025**

Il Funzionario preposto

Margherita RAGONESE